

Statuti dell'Associazione dei benefattori del Consiglio della stampa (19.1.23)

Art. 1 Nome, sede, scopo

1. Sotto il nome "Associazione dei benefattori del Consiglio della stampa" è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
1. La sede legale dell'Associazione è Berna.
2. L'Associazione ha lo scopo di garantire la continuità del Consiglio svizzero della stampa, raccogliendo ulteriori fondi e radicandolo nella società civile.
3. L'Associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.

Art. 2 Rapporto tra l'Associazione e la Fondazione del Consiglio svizzero della stampa

1. L'Associazione e la Fondazione del Consiglio svizzero della stampa sono persone giuridiche autonome e fra loro indipendenti.
2. L'Associazione si astiene dall'esercitare qualsiasi influenza sulla Fondazione e sul Consiglio svizzero della stampa.
3. Il Consiglio della stampa e la Fondazione hanno ciascuno un rappresentante nel Comitato direttivo dell'Associazione.
4. L'Associazione destina tutti i fondi ricevuti alla Fondazione del Consiglio svizzero della stampa, al netto delle spese.
5. L'Associazione può affidare la gestione della propria segreteria al Segretariato del Consiglio svizzero della stampa.
6. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con quello della Fondazione del Consiglio svizzero della stampa.

Art. 3 Affiliazione

1. L'adesione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono lo scopo dell'Associazione.
2. L'affiliazione si acquisisce con il pagamento della quota associativa e decade in caso di decesso, dimissioni, esclusione o mancato pagamento della quota associativa.
3. Le dimissioni dall'Associazione sono possibili in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta alla segreteria dell'Associazione.
4. Il Comitato direttivo può escludere i membri per i seguenti motivi:
 - a. comportamento incompatibile con lo scopo dell'Associazione;
 - b. tentativo di influenzare la Fondazione del Consiglio svizzero della stampa o il Consiglio operativo della stampa in modo contrario agli Statuti;
 - c. altri motivi importanti.

La decisione di escludere un membro è definitiva.

Art. 4 Acquisizione di fondi

1. Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote associative e donazioni dei soci;
 - b. contributi di benefattori e lasciti;
 - c. entrate derivanti da altre attività dell'Associazione.
2. In casi giustificati, il Comitato direttivo può condonare o ridurre le quote associative.

Art. 5 Organi

Gli organi dell'Associazione dei benefattori del Consiglio della stampa sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato direttivo;
- c. l'Ufficio di revisione.

Art. 6 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea ordinaria dei soci si tiene una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il Comitato direttivo convoca l'assemblea con almeno 30 giorni di anticipo mediante invito scritto ai membri.
2. Le proposte per l'Assemblea dei soci devono essere presentate al Comitato direttivo entro 10 giorni dalla convocazione dell'assemblea.
3. Assemblee straordinarie dei soci vengono convocate secondo le necessità:
 - a. per decisione del Comitato direttivo;
 - b. su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.
4. Se non ci sono argomenti specifici all'ordine del giorno, il Comitato direttivo può tenere l'Assemblea generale ordinaria dei soci per corrispondenza.
In questo caso si procede come segue:
 - a. invio dei documenti dell'Assemblea ai soci per iscritto con 30 giorni di anticipo;
 - b. avviso che l'Assemblea generale si terrà come di consueto di persona, se almeno un quarto dei soci lo richiedono per iscritto entro il 21° giorno precedente la data dell'assemblea.
5. Le riunioni dei membri sono presiedute da un membro del Comitato direttivo.
6. L'Assemblea dei soci è competente per:
 - a. stabilire, modificare e integrare gli Statuti;
 - b. eleggere il Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione;
 - c. approvare la relazione annuale;
 - d. approvare il bilancio annuale e decidere la destinazione degli utili;
 - e. la fissazione delle quote associative annuali;
 - f. prendere decisioni sulle proposte presentate tempestivamente all'Assemblea generale.

7. L'Assemblea dei soci decide a maggioranza semplice dei membri presenti. È escluso il voto per delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del(la) Presidente dell'Assemblea.

Art. 7 Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Almeno due membri dovrebbero provenire dalla Svizzera latina. Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente e nomina un(a) presidente e un(a) vicepresidente.
2. Il mandato dei membri del Comitato direttivo ha durata di due anni.
3. Il Comitato direttivo è competente per tutte le pratiche che non sono riservate ad un altro organo dagli Statuti o dalla legge.
In particolare, è competente per:
 - a. l'esclusione dei membri;
 - b. lo scioglimento dell'Associazione, sotto riserva dell'articolo 11;Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Comitato direttivo può avvalersi del(la) Presidente del Consiglio svizzero della stampa e del Segretariato.
4. Il Comitato direttivo si riunisce di persona, virtualmente o in modo ibrido. Può prendere validamente decisioni quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del(la) Presidente o, in sua assenza, del(la) Vicepresidente.
5. I membri del Comitato direttivo lavorano su base volontaria. Possono essere rimborsate le spese sostenute.

Art. 8 Ufficio di revisione

1. L'Associazione deve far verificare i propri conti, se possibile, dallo stesso revisore professionale della Fondazione del Consiglio svizzero della stampa.
2. Se ciò non fosse possibile, l'Associazione nominerà un altro revisore professionista.
3. Il mandato dei revisori ha durata di quattro anni.

Art. 9 Responsabilità

Degli impegni dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio di questa. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 10 Diritto di firma

Le firme che sono legalmente vincolanti per l'Associazione sono definite dal Comitato direttivo. È valida la firma collettiva del(la) presidente o del(la) vicepresidente con un altro membro del Comitato direttivo.

Art. 11 Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea generale può decidere in qualsiasi momento lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza di due terzi dei membri. Se il quorum non viene raggiunto in una prima riunione, una seconda riunione deciderà a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
2. Se l'Assemblea generale non nomina un liquidatore speciale, la liquidazione sarà effettuata dal Comitato direttivo.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà trasferito alla Fondazione del Consiglio svizzero della stampa.

Art. 12 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il foro competente è la sede legale dell'Associazione.
2. I presenti Statuti entrano in vigore il giorno della loro adozione da parte dell'Assemblea dei fondatori.

deliberato all'unanimità dall'assemblea costituente di 18.1.2023 per Zoom.